



LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, TRA VECCHIE E RINNOVATE QUESTIONI

I NUOVI SISTEMI DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LE LORO CRITICITÀ. IL PROCESSO DA LICENZIAMENTO E IL NUOVO RITO REGOLATO DALL'ART. 441*bis* e segg. c.p.c.

FINALITA' DELLA RIFORMA



Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

"realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile... in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge"; questo con "un'attenta opera di "coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile...", "operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie"..." e, quindi, attraverso "un'attenta e capillare opera di riordino e coordinamento tra le nuove norme e quelle non investite dalla riforma"

art. 1, co. 1, Legge Delega 2021, n. 206

"il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge"

art. 35 D. Lgs. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 380, lett. a), Legge 197/2022

"1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, banno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. 2. ...le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile... si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione..."

NUOVE MODALITA' DI TRATTAZIONE



(art. 3, co. 10, lett. a), D. Lgs. 149/2022)

ART. 127, CO. 3, C.P.C.

[Libro I ("Disposizioni generali"), Titolo VI ("Degli atti processuali"), Capo I ("Delle forme degli atti e dei provvedimenti"), Sezione II ("Delle udienze") del Codice di Procedura Civile]

"il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte"

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

per quanto contenga disposizioni astrattamente applicabili a tutti i processi, il Libro Primo muove dal presupposto di regolare prioritariamente l'ordinario processo di cognizione

"... per poter applicare tali principi agli altri processi, occorre adattarli alle peculiarità di questi ultimi. Non si tratta, dunque, di regole specifiche del processo di cognizione, ma soltanto di regole impostate con l'ottica di tale processo. Per l'adattamento agli altri processi è necessario dunque togliere ciò che in tali regole è specifico del processo di cognizione ed aggiungere ciò che di specifico c'è degli altri processi"

(F.P. LUISO, Diritto processuale civile. Principi Generali, Giuffrè, Milano, 2007)

RIFORMA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 51/1998
le regole del processo ordinario trovano diretta applicazione al processo del lavoro, ma "sempre con il limite della compatibilità" e con un "ambito di integrazione... notevolmente più ristretto" che dipende "dalla più spiccata autonomia e dalla analiticità della nuova disciplina"

(G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Giuffrè, Milano, 2008)

il processo del lavoro è un processo a cognizione piena delineato per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., così che il suo rapporto con il rito ordinario di cognizione è necessariamente di esclusione: se si applica il primo, non può trovare applicazione il secondo

QUINDI

il processo del lavoro è regolato dalle disposizioni di cui al rito ordinario di cognizione in assenza di disposizioni specifiche e ove le stesse risultino compatibili con le regole e i caratteri che gli sono propri

elementi che delineano la diversità di un procedimento improntato sul principio inquisitorio e connotato da una struttura "informata... ai principi di oralità, immediatezza, concentrazione. Un processo, dunque, rapido, scandito da preclusioni severe che, nelle intenzioni del legislatore, si poneva indubbiamente come un elemento di rottura rispetto all'usuale andamento della giustizia civile..."

(G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Giuffrè, Milano, 2008)

ATTENZIONE

il Legislatore della riforma non è intervenuto sul rito lavoro per come delineato dagli artt. 409ss. c.p.c., quindi, non sono stati modificati né l'art. 420 c.p.c., udienza unica di discussione della causa, né l'art. 429 c.p.c.

IRRILEVANTE LA MODIFICA DELL'ART. 430 C.P.C.

"si è ritenuto opportuno, con intervento di riassetto e razionalizzazione... risolvere la contraddizione attualmente esistente – frutto di un difetto di coordinamento – tra l'articolo 429, primo comma, che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni, e l'articolo 430 c.p.c., a mente del quale la sentenza «deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia». Si è quindi prevista la soppressione di tale ultima disposizione, prevedendo al tempo stesso che il cancelliere dia comunicazione alle parti della sentenza quando questa è depositata fuori udienza (e non anche, quindi, nei casi in cui le motivazioni sono lette in udienza, in quanto in questo caso esse sono immediatamente

note alle parti..."

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

rimangono fermi i principi di immediatezza, oralità e concentrazione propri del rito che rispondono a esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo e, in quanto tali, sono sottratti alla disponibilità delle parti

(Cass. Civ., Sez. Lav., 29 luglio 2014, n. 17176; Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 1986, n. 3380; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 marzo 1986 n. 1545; Cass. Civ., Sez. Lav., 15 gennaio 1986, n. 186)

D'ALTRONDE

modificando l'art. 436bis c.p.c., è stato ribadito il meccanismo della "pronuncia [della] sentenza [con]... lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica...": "...si è deciso di assimilare alle ipotesi di manifesta infondatezza quelle della manifesta fondatezza, dell'inammissibilità e dell'improcedibilità, prevedendo in questi casi una decisione mediante lettura del dispositivo e contestuali motivazioni redatte anche in questo caso in forma sintetica, fermo restando l'ordinario regime decisorio (lettura del dispositivo in udienza e deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni) nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la decisione in forma accelerata'

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

L'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI



(art. 3, co. 10, lett. b), D. Lgs. 149/2022) ART. 127bis C.P.C.

"lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati"


la previsione non presenta particolari criticità quanto ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione, rispetto ai quali risulta inserirsi in una prospettiva di continuità e di oggettiva compatibilità

le modalità di cui all'art. 127bis c.p.c. non sono destinate a incidere su nessuna delle cadenze temporali proprie del rito

PERALTRO

superato un aspetto della norma emergenziale che era stato foriero di disequilibri nel rapporto processuale delle parti: la possibilità di formulare il dissenso – vincolante per il giudice – senza alcun particolare onere di motivazione e/o giustificazione

IL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA



(art. 3, co. 10, lett. b), D. Lgs. 149/2022)

ART. 127ter C.P.C.

"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti"

DUNQUE

l'udienza – qualora non richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti, dai difensori, dagli ausiliari del giudice e dal pubblico ministro – può essere sostituita dal deposito di note scritte in due ipotesi:

- per una decisione assunta d'ufficio, anche su sollecito di una parte ("può essere sostituita")
 - su richiesta congiunta delle parti costituite (in tal caso, "è sostituita", perché "il giudice... in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità")

DUE DISTINTI ORIENTAMENTI

- quanti anche sull'onda dell'esperienza maturata nel corso del periodo emergenziale – si mostrano particolarmente favorevoli al suo impiego;
 - 2. coloro che la ritengono incompatibile con il rito lavoro

COMPATIBILITA'

- 1. le ricadute in termini di efficienza, soprattutto nell'ambito del contenzioso previdenziale
- 2. riflettono sull'introduzione di un nuovo modello procedimentale autonomo e autosufficiente, quello dell'udienza cartolare, che si aggiungerebbe all'udienza pubblica e a quella in camera di consiglio e che, inserito nelle Disposizioni Generali del Codice di Procedura Civile, regolerebbe necessariamente anche il rito lavoro con conseguente sostituzione di tutte le norme sullo svolgimento dell'udienza pubblica ivi inclusa la discussione, con successiva lettura del dispositivo che non troverebbero più applicazione
- 3. riconducono l'incoerenza tra i termini di cui all'art. 416 e 420 c.p.c. a un mero difetto di coordinamento normativo che non ritengono possa integrare motivo di incompatibilità tra norme

TUTTAVIA

- dovrebbero essere considerati principi fondanti il rito lavoro per come delineato dalla Legge 533/1973
- dovrebbe essere ponderato il fatto che il Legislatore della riforma nel contesto di "un'attenta opera di "coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile"..." abbia lasciato immutata ogni norma fondamentale del processo del lavoro

PERALTRO

"l'ultimo comma [n.d.e. dell'art. 127ter c.p.c.], nella parte in cui dispone che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, può sollevare problemi applicativi con riferimento ai procedimenti che si concludono necessariamente con la lettura del provvedimento in udienza (in particolare il rito lavoro e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.). In tal caso, infatti, il provvedimento andrebbe emesso nello stesso giorno in cui le parti possono ancora depositare le note scritte (di regola sino alle ore 24.00)"

(Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione 1 dicembre 2022, n. 110)

CRITICITA'

- 1. elementi di criticità avuto particolare riguardo ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza, al principio del contraddittorio, nonché in relazione alla stessa struttura temporale del processo per come delineata dal Codice di Rito:
 - venir meno del contatto diretto tra parti, difensori e giudice
 - frammentazione dell'unica udienza in una linea temporale alternata dai termini dal termine per il deposito delle note e dal successivo termine per l'adozione del provvedimento giudiziale
 - 2. nella struttura del 429 c.p.c., le note scritte non sostituiscono la discussione, ma la anticipano
 - 3. il deposito delle note di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c. deve essere autorizzato dal Giudice, ma non può essere disposto d'ufficio

- 2. non vi è nessun passaggio della riforma che consenta di affermare che, nel rito lavoro, le note di cui all'art. 127ter c.p.c. debbano intendersi integrate dalle note dell'art. 429, co. 2, c.p.c., previsione che il Legislatore nell'ambito di una "un'attenta e capillare opera di riordino e coordinamento tra le nuove norme e quelle non investite dalla riforma" non ha inteso modificare
 - 3. cortocircuito complessivo tra l'art. 127ter c.p.c. e l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. con la struttura temporale che le è propria:
 - rapporto tra i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. e all'art. 416 c.p.c., posto che l'udienza «anche ove precedentemente fissata» è quella di cui all'art. 420 c.p.c.
 - principio unicità dell'udienza
 - Lettura in udienza del dispositivo (vedi anche il rinnovato art. 436bis c.p.c.)

FINALITA' DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO

Cass. Civ., Sez. Lav., 15 dicembre 1979, n. 6527

"la finalità della lettura del dispositivo dopo l'udienza di discussione <u>ba lo scopo</u> di attuare i principi dell'oralità e della concentrazione del procedimento nel rito del lavoro e di consentire, con la pubblicità del dispositivo stesso, la determinazione della data in cui la sentenza diviene esecutiva, anche in pendenza del termine per il deposito della motivazione: tali esigenze trovano la loro realizzazione anche se, per necessità organizzative dell'ufficio la lettura del dispositivo di tutte le cause trattate sia effettuata in un'unica fase conclusiva della udienza di discussione, essendo essenziale l'effettiva pubblicazione in tale udienza"

Cass. Civ., Sez. Lav., 6 dicembre 2021, n. 38521

"l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione"

ART. 127ter C.P.C.

prevede, per il deposito delle note, il "termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note" e che "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note", non vi è modo di far coincidere il giorno del deposito delle note con quello di lettura del dispositivo, salvo ritenere inapplicabile il termine concesso al giudice e introdurre un termine orario per il deposito delle note, che non è previsto dalla norma in esame e che contrarrebbe inevitabilmente i termini a difesa di legge

PERALTRO

ART. 128 C.P.C.

"l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità..."

PRINCIPIO DI PUBBLICITA'

È precipitato del principio di cui all'art. 101, co. 1, Costituzione, e l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce il diritto all'udienza pubblica quale garanzia dell'equo processo

INCOMPATIBILITA'

condivisibile, allora, l'impostazione di quanti ritengono l'udienza ex art. 127ter c.p.c. incompatibile con rito lavoro

"una volta cessata quella emergenza, non c'è davvero motivo per disattendere precise norme processuali (artt. 420 e 429 almeno) e mortificare un principio di civiltà giuridica qual è quello della concentrazione processuale"; la proposta di modifica del D. Lgs. 149/2022 – volta a sancire esplicitamente l'applicabilità dell'art. 127ter c.p.c. in materia di lavoro e previdenza – negherebbe in radice l'essenza stessa della Legge 533/1973, così che "sostituzione"

dell'udienza con il deposito di trattazione scritte dovesse prendere definitivamente piede nelle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, sarebbe un ben triste compleanno"

(P. SORDI, In difesa del processo le lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro, in GiustiziaCivile.com, 2023)

PERALTRO

l'applicazione dell'art. 127ter c.p.c. al rito lavoro parrebbe porsi in aperta contraddizione con la ratio e lo spirito della riforma: se l'intento del Legislatore è quello di conseguire la "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", l'effetto dell'applicazione della disposizione in esame al procedimento di cui agli artt. 409ss. c.p.c. sarebbe quello di dilatare l'unico procedimento fondato su meccanismi di concentrazione e celerità, e di determinare plurime criticità di coordinamento interno tra le stesse norme del Codice di Rito

D'ALTRONDE

ART. 127bis C.P.C.

COMMA PRIMO

«Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice»

ART. 127ter C.P.C.

COMMA PRIMO

«L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite»

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI



art. 3, co. 32, D. Lgs. 149/2022

inserito "al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile dopo il Capo I", il "«Capo I-bis Delle controversie relative ai licenziamenti...»"

- > art. 441bis c.p.c. "Controversie in materia di licenziamento"
- art. 441ter c.p.c. "Licenziamento del socio della cooperativa"
 - > art. 441quater c.p.c. "Licenziamento discriminatorio"

art. 1, co. 11, Legge 206/2021

- "...unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro... prevedendo che:
- a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;
- b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;
- c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali... stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso"

art. 37, co. 1, lett. e), D. Lgs. 149/2022

disposta l'abrogazione del Rito Fornero, ossia de "l'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92"

LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO



ART. 441bis C.P.C.

"la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro banno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà. All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione"

ricondotte alla procedura di cui all'art. 409ss. c.p.c. tutte le controversie in materie di licenziamento, con la previsione di una disciplina speciale per le ipotesi in cui sia proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e, quindi, per le domande proposte:

- ai sensi dell'art. 18, co. 1-3, co, 4, co. 7-4, Statuto Lavoratori
 - ai sensi dell'art. 2 e art. 3, co. 2, D. Leg. 23/2015
 - ai sensi del nuovo art. 441ter c.p.c.

ART. 441bis C.P.C.

attrae al Codice di Procedura Civile i principi fondanti il Rito Fornero, inserendoli, tuttavia, in un sistema che *prima facie* pare dotato di una cogenza dimidiata

PRINCIPIO DI RIFERIMENTO

"l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice", anche "quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto"

- previsione di determinati oneri organizzativi in capo all'Ufficio Giudiziario
- > specifiche facoltà procedimentali attribuite all'organo giudicante

TUTTAVIA

rimette al giudicante – d'ufficio o su impulso della parte – la possibilità (non l'obbligo) di "ridurre i termini del procedimento"

ART. 144quinquies DISP. ATT. C.P.C.

"il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro"

COSA CAMBIA E COSA RESTA RISPETTO AL RITO FORNERO

- l'atto introduttivo del giudizio e la memoria di costituzione vengono ricondotti alla disciplina di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.
 - l'art. 441bis c.p.c. si applica "anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto"
- la domanda di impugnazione del licenziamento volta a ottenere la reintegrazione potrà essere proposta insieme a ogni altra domanda afferente al medesimo rapporto, ma garanzia della "concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro"
- si potrà assistere di assistere a un nuovo e significativo ricorso alla tutela in via d'urgenza in tutte le ipotesi in cui il lavoratore può astrattamente aspirare alla reintegrazione nel posto di lavoro

ATTENZIONE

rapporto tra art. 700 c.p.c. e art. 441bis c.p.c.

"l'introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazione di domande cautelari ante causam, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del periculum in mora" (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

SENNONCHE'

ART. 700 C.P.C.

«...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito»

ART. 441bis C.P.C.

«Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà...»

INFINE

quali le conseguenze dell'eventuale deposito – dall'1 marzo 2023 in poi – di ricorsi ai sensi dell'art. 1, co. 47ss., Legge 92/2012?

la Corte di Cassazione – in materia di revocatoria fallimentare – si è pronunziata nel senso della inammissibilità "in applicazione del principio tempus regit actum» l'azione "svolgendosi altrimenti il processo, ancor prima del suo inizio, secondo un rito ormai abrogato…"

(Cass. Civ., Sez. Lav., 11 maggio 2017, n. 11549)

"... "gli atti processuali sono regolati dalla legge sotto il cui imperio sono posti in essere (Corte Cost. sent. n. 155/90)". Ed è altrettanto vero che il principio può trovare eccezioni, nel caso di disposizioni transitorie che prevedano che "i processi già in corso" continuano ad essere disciplinati dal rito vigente alla data di proposizione della domanda", tuttavia, non si può giungere "al paradossale risultato di veder regolato il processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che il processo abbia avuto inizio" (parte motiva)

TUTTAVIA

del Rito Fornero abbia consentito di affermare, da un lato, che la specialità del rito non è prevista nell'esclusivo interesse del lavoratore – "ha carattere obbligatorio, non essendo prevista la specialità nel suo esclusivo interesse ma anche per finalità di carattere pubblicistico" – e, dall'altro, che "...rientra nei poteri esclusivi del giudice qualificare la domanda e individuare il rito applicabile..."

(Cass. Civ., Sez. Lav., 11 novembre 2015, n. 23073)

l'impugnazione di licenziamento introdotta ai sensi dell'art. 1, co. 47ss., Legge 92/2012 in epoca successiva alla sua abrogazione, potrà essere trattata, ma necessariamente ai sensi degli artt. 409ss. c.p.c. – ivi incluso, sussistendone i presupposti, l'art. 441bis c.p.c. – con l'inevitabile conseguenza che l'azione proposta nella prospettiva di un rito caratterizzato da una prima fase sommaria prima di particolari preclusioni, sarà ricondotta all'ordinario regime di decadenze e preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.

IL LICENZIAMENTO DEL SOCIO DI COOPERATIVA



ART. 441ter C.P.C.

"le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo"

vengono ricondotte alla competenza funzionale del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro


tutte le controversie aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa

- ove conseguenza di un licenziamento
- ove conseguenza automatica del venir meno del rapporto associativo e, dunque, in mancanza di un provvedimento espresso incidente sul rapporto di lavoro

rientrano nella competenza del giudice del lavoro anche le questioni relative alla cessazione del rapporto associativo propriamente inteso

per ogni altra controversia inerente al rapporto cooperativa, tuttavia, resta in vigore la seconda parte dell'art. 5, co. 2, Legge 142/2001, per come sostituito dall'art. 9, co. 1, Lett. d), Legge 30/2003 a mente del quale "le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario"

IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO



ART. 441quater C.P.C.

"le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda"

le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori potranno essere introdotte anche ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 198/2006 e dell'art. 28 D. Lgs. 150/2011

TUTTAVIA

per evitare la duplicazione di giudizi

la proposizione dell'impugnazione di una delle suddette forme preclude la possibilità di agire nuovamente in giudizio, con un rito differente, per la medesima domanda

scelta una via, quindi, non sarà possibile fare ricorso all'altra

... grazie per l'attenzione!